



TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione Specializzata in Materia di Impresa

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **6046/2026** promosso da:

Parte_1 con l'avv. Federica Santinon

RICORRENTE

contro

CP_1 con l'avv. Giancarlo Tonetto e Francesco Tonetto

Controparte_2 - contumace

RESISTENTI

Il Giudice dott. Maddalena Bassi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15/07/2026,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Parte_1 premesso di essere socia non amministratrice di CP_1 titolare di una quota di partecipazione del 42% del capitale sociale e dato atto dei dissidi insorti con gli altri soci, Parte_2 e Controparte_2 - quest'ultimo anche amministratore unico di CP_1 -, ha proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. e art. 2476 co 2 c.c. affinché le venisse concesso di visionare ed estrarre copia della documentazione sociale, deducendo il rifiuto reiterato ed ostruzionistico da parte dell'amministratore CP_2, il quale aveva indicato quale data disponibile per l'accesso, poi revocata, un giorno prefestivo. Affermava che detta condotta equivaleva nella sostanza ad un rifiuto.

Con decreto *inaudita altera parte* del 15.4.2026 veniva ordinato a CP_1 di consentire a parte ricorrente di prendere visione e di estrarre copia, anche mediante professionisti di propria fiducia, della documentazione ivi indicata.

Si costituiva CP_1 contestando di aver mai opposto rifiuto all'accesso ispettivo del socio e instando in via preliminare per l'inammissibilità del ricorso, stante la sussistenza di clausola statutaria compromissoria e nel merito per il rigetto del ricorso, previa revoca del decreto emesso.

Il ricorso è infondato e pertanto il decreto del 15.4.2026 va revocato.

Preliminarmente va disattesa l'eccezione di arbitrato.

L'art. 21 dello Statuto di CP_1 prevede che *"le controversie insorgenti tra i soci o tra la società ed i soci ed aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e le controversie promosse da Amministratori, Sindaci e Liquidatori o nei loro confronti, fatta eccezione per le controversie nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sono*

deferite ad un Arbitro che giudica irritualmente pro bono et aequo. L'Arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la sua società ha la sua sede legale".

Ai sensi dell'attuale formulazione dell'art. 818 cpc è previsto che le parti possano, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali, attribuire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari.

A tal fine deve esservi, stante il dato normativo, una espressa volontà delle parti in tal senso, che deve risultare dalla convenzione di arbitrato o da atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale e che deve formare oggetto di una pattuizione ulteriore rispetto a quella di deferire agli arbitri la risoluzione del merito della controversia.

Mancando nello specifico una siffatta esternazione della volontà delle parti del contratto sociale, la controversia non può essere deferita agli arbitri.

Nel merito, si osserva che l'art. 2476 co 2 c.c. riconosce al socio che non partecipa all'amministrazione della società un diritto potestativo di controllo, attuabile nelle forme del pieno accesso all'intera documentazione sociale, a prescindere dalla entità della partecipazione al capitale sociale; diritto il cui esercizio non è subordinato alla ricorrenza di esigenze e di interessi particolari e rispetto al quale il soggetto passivo si trova in situazione di soggezione, ovvero nella situazione di dover soggiacere alla richiesta di accesso formulata dal socio, il quale non è neppure tenuto ad indicare i motivi per i quali l'esercizio della potestà in questione venga fatto valere.

A fronte del diniego o della prolungata inerzia della società a consentire l'accesso, il socio può adire il giudice perché ordini alla società di consentirlo.

Presupposto del provvedimento è, quindi, che vi sia stato da parte della società un diniego espresso o implicito, che può aversi, ad esempio, qualora venga immotivatamente procrastinata la data fissata per l'accesso.

Ora, alla luce della costituzione del resistente, è emerso un quadro fattuale diverso da quello delineato in ricorso.

Ivi era stato infatti dedotto che la data per l'ispezione da parte dell'avv. *Pt_1* era stata fissata in via del tutto emulativa il sabato di Pasqua e che poi, alla fine, l'ispezione non si era tenuta per fatto imputabile alla resistente. Veniva, infatti, dedotto che *"in data 19.03.2026 la società CP_1 comunicava a mezzo del proprio difensore Avv. Giancarlo Tonetto del Foro di Venezia, la diponibilità di libri sociali e contabili per il giorno festivo pasquale sabato 04.04.2026 con evidente intento di impedire la visione atteso che nessun commercialista sarebbe libero in tale data (doc.5) procrastinando la possibilità di accesso senza alcun valido motivo; nonostante il giorno prefestivo, la ricorrente si recava con il dott. Persona_1 presso la sede della società assieme al proprio consulente, ma ivi non trovava CP_2, solo l'avv. Zannier e un'altra persona, che dichiarava di non sapere nulla in merito"*.

Senonché dalla corrispondenza email dimessa da parte resistente e che non è stata smentita dalla ricorrente si evince che, nei fatti, vi è stata disponibilità

dell'amministratore a consentire l'accesso ispettivo della socia, anche nei brevi termini da questa richiesti.

La prima richiesta dell'avv. **Pt_1** risale al 24.2.2026 (doc. 3 ricorso). A essa ha replicato a stretto giro parte resistente (doc 2), facendo presente che "documenti e atti della società sono disponibili presso la sede della stessa". Alla successiva richiesta della socia del 17.3.2026 (doc. 11 resistente) veniva indicata quale data disponibile il 4.4.2026. Tuttavia, trattandosi di data prefestiva, la ricorrente chiedeva, con mail del 19.3.2026, che venisse consentito l'accesso "la settimana prossima dal 23 al 27 marzo" o "in alternativa il 30 o 31 marzo" (doc. 12 resistente). Il legale di parte resistente replicava allora che l'amministratore dott. **CP_2** avesse indicato la data del 4.4.2026 perché impegnato nella chiusura dei bilanci delle società clienti (si ricorda che **CP_1** è società che ha per oggetto la fornitura alle imprese di servizi di elaborazione dati, relativi ad aspetti di gestione del personale, contabili, ecc..) e di acconsentire ad ogni modo all'accesso alla data del 30.3.2026. L'accesso da parte dell'avv. **Pt_1** accompagnata dal proprio consulente di fiducia dott. **Per_1** avveniva quindi in data 30.3.2026 (doc. 13 bis resistente). In tale sede la socia prendeva visione di tutta la documentazione da lei stessa ivi richiesta e nei limiti di detta richiesta.

Dall'iter sopra delineato, emerge, quindi, che non vi è stato alcun comportamento ostruzionistico o di diniego da parte dell'amministratore.

Ciò priva la domanda cautelare del requisito del *periculum in mora* che nella fattispecie si identifica con il rifiuto o il ritardo ingiustificato degli amministratori a consentire l'ispezione del socio, che verrebbe così privato del diritto di esercitare tempestivamente il proprio diritto di controllo.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

revoca il decreto emesso in data 15.4.2026;

rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore di **CP_1** che liquida in € 3.000 per compensi, oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa.

Venezia, 7 agosto 2026

Il Giudice
dott. Maddalena Bassi